

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 26/05/2020

Esame del ricorso n. 0232436/2020 del 20/02/2020

proposto da [REDACTED] CARMINE

nei confronti di 3111 - [REDACTED] SCPA

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 26/05/2020

FATTO

In data 08.05.2007 il ricorrente stipulava contratto di prestito con cessione di sessanta quote della pensione mensile e, sulla base di conteggio estintivo del 9.11.2011, provvedeva all'estinzione anticipata. Con reclamo inoltrato a mezzo pec dell'11.11.2019, richiedeva il rimborso delle quote non maturate delle commissioni e dei premi assicurativi. A seguito del mancato accoglimento del reclamo, adiva questo Arbitro per la restituzione, previa declaratoria di nullità della clausola di cui al punto F del contratto, di euro 3.941,36 oltre spese di assistenza difensiva.

L'intermediario si costituiva ritualmente e deduceva la congruità dei rimborsi effettuati in sede di conteggio estintivo, l'esclusione della rimborsabilità della provvigione agente. Dichiarava la disponibilità al rimborso la somma di euro 2.086,90, concludendo per il rigetto del ricorso o la cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

Il ricorrente ha chiesto, ex art. 125 - sexies Tub, l'accertamento del diritto alla riduzione del costo totale del credito corrispondente all'importo complessivo delle quote delle commissioni e dei premi assicurativi non maturate a causa dell'estinzione anticipata.

L'art. 125 - sexies Tub ha attuato l'art. 16 direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Il principio di

equa riduzione del costo del finanziamento è stato inteso, secondo il consolidato orientamento dell'ABF (Collegio Coordinamento dec. nn. 6167/2014, 10035/2016, 5031/2017), quale obbligo di restituzione, secondo il criterio proporzionale del pro rata temporis, della quota delle commissioni e dei costi soggetti a maturazione nel tempo al fine di evitare, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, un'ingiustificata attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore, con esclusione delle voci di costo relative alle attività preliminari alla concessione del prestito. Tuttavia, la Corte di Giustizia, con la decisione 11 settembre 2019 emessa nella causa C-383/18, ha statuito che l'art. 16 della direttiva deve essere interpretato nel senso che «il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore». Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della riferita sentenza, ha statuito che l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front (decisione n. 26525/2019).

In caso di estinzione anticipata del finanziamento, il contratto espressamente esclude il rimborso di quota non maturata della commissione finanziaria, della provvigione agente e degli oneri erariali. La riferita clausola deve reputarsi nulla in quanto contraria alla norma imperativa posta dall'art. 125 sexies TUB là dove esclude la rimborsabilità delle commissioni di perfezionamento e della provvigione intermediario.

La commissione finanziaria sub a) è prevista «a convenuta copertura - in accezione non solo unitaria e inscindibile ma anche aleatoria - delle attività necessariamente preliminari e conclusive del prestito, quali esemplificativamente, l'esame della documentazione, gli oneri per la conversione e la convertibilità, da variabile a fisso, del saggio degli interessi o per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell'operazione, gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista, la elaborazione dei dati in funzione della legge 197/91; le perdite per l'eventuale ritardo di adeguamento dei tassi e delle commissioni nel periodo di preavviso delle mutate condizioni di mercato; le spese di comunicazione alla clientela e di informativa precontrattuale; l'eventuale estinzione dei prestiti in precedenza contratti dal Mutuatario; la riscossione delle rate e la gestione del credito; le perdite relative alla differenza di valuta tra erogazione iniziale e decorrenza dell'ammortamento; l'organizzazione commerciale intervenuta nell'operazione di prestito come specificata al punto seguente ecc.». Secondo gli orientamenti condivisi dei Collegi deve essere considerata recurring perché non espone in modo chiaro e agevolmente comprensibile i costi up front e i costi recurring.

La commissione sub b) contenuta nella commissione sub a) e prevista «per l'attività svolta dall'agente, dal mediatore e/o da ogni altro soggetto incaricato dal mutuatario, contenuta nell'ambito di quella riconosciuta a, quale esemplificativamente concorrere all'acquisizione della documentazione, all'attività istruttoria del prestito, alla notificazione dei contratti agli enti interessati, alla rimessa del netto ricavo al cedente, definire i rapporti contabili, ogni altra attività prestata ».

Come statuito dal Collegio di Coordinamento, il criterio per la riduzione dei costi up front, in mancanza di una diversa previsione pattizia comunque fondata su di un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi permane il criterio del pro rata temporis. Nel caso posto a base della decisione n. 26525/2019, il Collegio di Coordinamento ha reputato che il criterio per quantificare la quota ripetibile di costi up front debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi che costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio condivide il criterio applicato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione della quota dei costi up front in proporzione alla quota di interessi corrispettivi che, previsti nel piano di ammortamento, non sono maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento. Pertanto, la domanda restitutoria per le voci di costo up front deve essere accolta nella misura di euro 1.127,66 per le commissioni agente.

Gli importi della commissione finanziaria (euro 2.619,52 al netto della commissione agente) e la commissione agente (euro 3.129,60) devono essere considerata per intero nella quantificazione della quota parte da rimborsare secondo il criterio pro rata temporis e, conseguentemente, devono essere moltiplicate per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente risultante - in presenza di rate di eguale importo - dal rapporto fra il numero complessivo delle rate (centoventi) e il numero delle rate residue (settanta). A seguito dell'estinzione anticipata in corrispondenza della cinquantesima rata, l'importo della commissione finanziaria non maturata è pari a euro 1.528,05 e, in considerazione della detrazione di euro 117,60, residua l'importo di euro 1.410,45.

Le parti hanno versato in atti il certificato di polizza che indica il "premio netto". Anche la quota parte non maturata del premio assicurativo (euro 1.159,62), in conformità del costante orientamento dell'ABF, deve essere determinata su base proporzionale, tenendo conto della residua frazione temporale del rapporto di finanziamento (settanta rate) a fronte del numero totale delle rate (centoventi), ed è pari a euro 676,45.

Pertanto, l'intermediario è tenuto alla restituzione della complessiva somma di euro $(1.410,45 + 1.127,66 + 676,45 =) 3.214,56$.

La natura seriale della controversia esclude la liquidazione di spese di assistenza difensiva.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 3.214,56.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1